

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 28-3109

Legge regionale 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Disposizioni eccezionali e temporanee in deroga ai capi I e II della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380, in emergenza sanitaria da COVID-19.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

in attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 2 bis, del D.lgs. 114/1998, secondo cui "Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ed ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, è stato istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica, prevedendo l'obbligo, per tutti gli operatori, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno;

con specifico riferimento all'esito della verifica di regolarità, al Capo II della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 è disposto, in particolare, che:

"1. Accertata la regolarità, il comune rilascia, entro il 30 aprile di ogni anno, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) allegato all'autorizzazione, quale parte integrante della stessa. Tale documento è conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività.

2 Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore";

il comparto del commercio su area pubblica, tradizionalmente caratterizzato da fasce di diffusa marginalità, ha vissuto una fase di rilevanti criticità a causa dell'incertezza normativa prodottasi, a partire dal 2006, in relazione all'applicazione della sopravvenuta normativa europea, nazionale, interistituzionale e regionale per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd direttiva servizi/direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, con particolare riferimento al tema strategico dei criteri per il rilascio, a scadenza, delle concessioni, i termini predetti sono stati nel corso degli anni oggetto di ripetuti differimenti fino a prevedere, in ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575:

- ✦ il differimento al 28 febbraio 2021 degli adempimenti previsti a carico degli operatori in relazione ai controlli VARA da svolgersi negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rispettivamente per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 2018;
- ✦ il differimento al 30 aprile 2021 degli adempimenti a carico dei comuni in relazione ai controlli VARA da svolgersi nei suddetti anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

poiché nell'attuale contesto di riferimento le criticità e le incertezze di una perdurante crisi economica si sono aggravate per l'emergenza sanitaria da COVID-19, interessando, a causa della forzata inattività durante i periodi di chiusura dei mercati, in modo particolarmente significativo il comparto del commercio su area pubblica, con D.G.R. 12 febbraio 2021 n. 9-2864 stati differiti i termini per gli adempimenti VARA previsti, ai sensi della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380, a carico degli operatori e dei Comuni per il corrente anno 2021 con riferimento all'annualità 2019, entro i

termini, rispettivamente, del 28 febbraio e del 30 aprile 2021, alle date 28 febbraio e del 30 aprile 2022.

Premesso, inoltre, che:

con la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555, in conformità alle linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020 ed ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2000, convertito dalla L. n. 77/2020, sono state adottate le indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;

tra i requisiti previsti per il rinnovo delle concessioni, le linee guida del MISE prevedono, in particolare, “la sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva”;

a livello regionale, è considerato regolare l'operatore che risulti aver assolto agli obblighi previsti dalle richiamate disposizioni relative ai controlli VARA, secondo le procedure e le tempistiche ivi previste.

Dato atto che, come da verifiche del Settore Commercio e Terziario, Direzione Cultura, Turismo e Commercio:

ai sensi delle norme regionali predette sono stati riavviati dai comuni e sono tuttora in corso i procedimenti di controllo VARA, per le annualità oggetto di differimento con la citata D.G.R. 22 marzo 2019, n. 10-8575, ed i relativi adempimenti per il controllo fino al 2020 con riferimento alle annualità fino al 2018, dovranno espletarsi entro il 30 aprile 2021 e, parallelamente sono in corso i procedimenti per il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, destinati a concludersi al 30 giugno 2021;

in occasione dello svolgimento dei procedimenti suddetti è stato rilevato, sia sulla base di quanto riferito da molti comuni procedenti, sia secondo le esigenze rappresentate da talune parti della categoria, sia secondo quanto evidenziato dalla Prefettura di Torino, in particolare, con nota in data 22 marzo 2021, avente ad oggetto “mobilitazione dei commercianti su aree pubbliche”, che:

- ✦ le imprese piemontesi, ora chiamate ad un ulteriore sforzo per fronteggiare l'acuirsi dell'emergenza sanitaria, non hanno in alcuni casi avuto modo di presentare la documentazione prevista per la regolarizzazione VARA entro il termine del 28 febbraio 2021;
- ✦ il termine del 30 aprile 2021, previsto per l'espletamento dei procedimenti VARA da parte dei comuni si sta rivelando esiguo e sta ponendo criticità per la sovrapposizione e il mancato coordinamento con il termine del 30 giugno 2021 previsto per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio sopraccennate,
- ✦ la prevista sospensione immediata del titolo abilitativo, nel caso in cui sia rilevata un'inadempienza ai fini VARA, sta aggravando le condizioni di precarietà delle imprese che non possono continuare ad esercitare la loro attività, condizione essenziale per il reperimento delle risorse necessarie all'assolvimento degli oneri di legge, e
- ✦ conseguentemente, la stessa sanzione, anziché rivelarsi strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi posti alla base del sistema regionale di regolarità VARA, volto al perseguimento di una tendenziale, diffusa regolarizzazione delle imprese del commercio su area pubblica sta producendo, nella fase attuale, espulsioni indesiderate di operatori dal mercato;

emerge, pertanto, la necessità, di prevedere, quale sostegno per le imprese del commercio su area pubblica in difficoltà per le ragioni esposte, e a fronte dell'attuale acuirsi dell'emergenza da COVID-19, misure eccezionali e contingenti volte a superare le accennate criticità legate, nello specifico, alle scadenze del 28 febbraio e del 30 aprile 2021, alla sanzione della sospensione del titolo abilitativo in caso di accertata irregolarità e all'esigenza di consentire agli operatori interessati alle procedure di rinnovo delle concessioni, oltre che alle procedure di verifica VARA, di poter

disporre, in caso di irregolarità, di un congruo termine per la regolarizzazione, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.

Ritenuto opportuno, conseguentemente, per razionalizzare e semplificare i procedimenti concomitanti evitando sovrapposizioni ed appesantimenti, e per consentire agli operatori di poter disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla legge, assumere disposizioni temporalmente limitate ed in deroga ai capi I e II della DGR 20-380 del 26 luglio 2010, volte, nello specifico:

- ✦ a coordinare i termini del 28 febbraio e 30 aprile 2021 previsti per i procedimenti di verifica VARA con il termine del 30 giugno 2021 previsto per i procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mediante:
 - la riapertura del termine del 28 febbraio 2021 previsto per gli adempimenti VARA a carico delle imprese, consentendo alle medesime di poter integrare la documentazione comprovante la regolarità ai fini VARA fino alla data del 30 giugno 2021, prevista quale termine finale per la prova della regolarità nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020;
 - il differimento del termine del 30 aprile 2021, previsto per gli adempimenti comunali relativi ai controlli VARA, alla medesima data del 30 giugno 2021;
- ✦ alla inapplicazione, in via temporanea (fino al 31 ottobre 2021), della sanzione della sospensione del titolo in caso di accertata irregolarità, consentendo all'operatore di proseguire l'esercizio dell'attività, anche in relazione ai rinnovi delle concessioni pluriennali scadute il 31 dicembre 2020 e in fase di rinnovo;
- ✦ alla fissazione del 31 ottobre 2021, quale congruo termine per la conformazione da parte dell'operatore a decorrere dal 30 giugno 2021, nel caso di irregolarità, evitando, nelle more della regolarizzazione, di caducare i titoli abilitativi di presupposto per l'esercizio dell'attività.

Sentite le Associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica nell'incontro in data 29 marzo 2021, ed acquisito il parere favorevole delle Associazioni di rappresentanza regionale degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI in data 12 aprile 2021, come da documentazione agli atti del Settore Commercio e Terziario, Direzione Cultura, Turismo e Commercio.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 20-380;
vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575;
vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021 n. 9-2864.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

di disporre, quali misure eccezionali di accompagnamento e supporto al comparto del commercio su area pubblica anche nell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19:

- ✦ la riapertura del termine del 28 febbraio 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti a carico delle imprese del commercio su area pubblica, ai fini della prova della regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, consentendo alle stesse di presentare la documentazione necessaria ai

fini dei controlli previsti dalla DGR 22 marzo 2019, n. 10-8575, richiamata in premessa, fino alla data del 30 giugno 2021;

- ✈ il differimento del termine del 30 aprile 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti comunali di controllo della regolarità delle imprese del comparto, alla data del 30 giugno 2021;
- ✈ la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale: "Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore", nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione dell'autorizzazione, fino alla data del 31 ottobre 2021;
- ✈ l'obbligo per gli operatori, in caso di irregolarità, di regolarizzare la propria posizione entro il termine del 31 ottobre 2021.

di stabilire inoltre che

- ✈ nel caso in cui il procedimento di regolarizzazione ai fini del VARA interessi operatori coinvolti altresì nei procedimenti di rinnovo delle concessioni pluriennali, le stesse saranno rinnovate entro il termine del 30 giugno 2021, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 14 dicembre 2020, n. 1-2555 ed avranno efficacia condizionata risolutivamente alla mancata regolarizzazione dell'operatore entro il termine del 31 ottobre 2021;
- ✈ decorso il termine del 31 ottobre 2021 opererà la piena reviviscenza delle disposizioni ordinarie vigenti in materia;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)